

N. 2548/2019 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Antonio Contini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno **2019** al numero **2548**, e vertente

**TRA**

PAPA COSTRUZIONI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Perugia, presso l'avv. Alessandro Minciotti e l'avv. Roberto Galeazzi che la assistono e difendono giusta procura in calce alla citazione in opposizione;

**OPPONENTE**

**CONTRO**

BIANCHINI INFISSI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Perugia, viale Pellini, n. 21 B, presso l'avv. Adele Lerosé, che la assiste e difende giusta procura in calce alla comparsa di nuovo difensore;

**OPPOSTO**

e avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;

Sulle seguenti conclusioni: per l'opponente: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: In via pregiudiziale: per i motivi ed in accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, revocare il decreto ingiuntivo n. 513/19 emesso dal Tribunale di Perugia in data 28.03.2019 e dichiarare l'improponibilità della domanda proposta dalla Bianchini Infissi S.r.l. nei confronti della Papa Costruzioni S.r.l.; con vittoria di spese e competenze di lite. In subordine – in via preliminare: nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda svolta in via pregiudiziale, per i motivi ed in



accoglimento dell'eccezione di competenza per territorio del foro di Perugia in favore di quello di Terni, dichiarare la sua incompetenza per territorio, con contestuale declaratoria di nullità e revoca del decreto opposto, fissando, altresì, un termine perentorio entro il quale riassumere la causa dinanzi al Tribunale di Terni, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. Nel merito: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande svolte in via pregiudiziale e preliminare: 1) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Bianchini Infissi S.r.l. per le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, ridurre il valore delle forniture da questa eseguite in relazione ai vizi, mancanze ed errori compiuti dalla stessa, tali da ridurre il valore delle forniture di almeno il 30% e comunque capaci di generare i danni sopra detti, con la conseguenza che il credito della opposta risulta ad oggi inesistente stante la riduzione, l'acconto pagato e il maggior credito vantato da parte opponente come sopra indicato; 2) Accertata l'illegittimità e/o l'inesistenza delle somme richieste nel D.I. opposto, per tutti i motivi di cui in narrativa, revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 513/19 emesso in data 28.03.2019. In via riconvenzionale: senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio nel merito, stante il carattere assorbente delle eccezioni pregiudiziali e preliminari svolte: Accertare che la Bianchini Infissi S.r.l. è responsabile verso la Papa Costruzioni S.r.l. per i danni scaturiti dagli errori da essa compiuti, costituenti grave inadempimento e, per l'effetto, dichiarare che la opponente vanta un maggior credito nei confronti della stessa Bianchini Infissi S.r.l., per risarcimento dei suddetti danni, quantificati in €. 28.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, con relativa condanna della parte opposta alla rifusione in favore della Papa Costruzioni S.r.l. di detti danni. Con vittoria di spese e onorari di lite. Si fa espressa riserva, ai sensi dell'art. 221 c.p.c., di proporre querela di falso sul documento n. 1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo dall'opposta, a seguito del comportamento processuale avverso. Mezzi istruttori riservati e con salvezza di ogni altro diritto”.

Per l'opposto: “in via preliminare e cautelare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 513/2019 emesso dal Tribunale di Perugia, stante la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 648 c.p.c.; in via principale, respingere l'opposizione per cui si procede in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, per i motivi esposti in narrativa, nonché respingere la domanda riconvenzionale proposta in quanto infondata e non provata e per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n 513/2019 emesso dal Tribunale di Perugia in data 24 marzo 2019 e condannare l'opponente al pagamento della somma



di euro 28.606,60 per i titoli dedotti nel ricorso per ingiunzione di pagamento, oltre agli interessi maturati dal dovuto al saldo effettivo.”

### FATTO E DIRITTO

1. – Con atto di citazione ritualmente notificato Papa Costruzioni s.r.l. si oppone, quale committente, all’ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale di Perugia il 28 marzo 2019, n. 513, per euro 28.606,60 oltre accessori, a favore di Bianchini Infissi S.r.l., appaltatore, in relazione all’affermato mancato pagamento di una parte del corrispettivo di un contratto di appalto per la realizzazione, fornitura e posa in opera di finestre in pvc e in alluminio, avvolgibili orientabili, frangisole motorizzati e portoni blindati.

Sostiene l’opponente, in punto di disciplina del rapporto tra le parti, che sarebbe stato stipulato un solo contratto tra le parti, quale risultante della giustapposizione della scrittura del 26 luglio 2018 al primo contratto stipulato (su preventivo del 29 gennaio 2019) il 5 aprile 2018; in dipendenza di tale ricostruzione in ordine al regolamento negoziale efficace tra le parti, assume Papa Costruzioni: - che, in dipendenza dalla perdurante applicabilità del primo contratto, deve trovare applicazione la clausola di arbitrato irrituale di cui all’art. 18 del contratto del 5 aprile 2018, con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo; - che, in ogni caso, sarebbe stato competente per il monitorio il Tribunale di Terni, stante la deroga di foro pattuita convenzionalmente dall’art. 17 del contratto del 5 aprile 2018; ha poi sostenuto Papa Costruzioni che: - i lavori realizzati da Bianchini Infissi non sono stati effettuati a regola d’arte, presentando vizi e difetti denunciati per iscritto il 15 ottobre 2018, quantificando i danni derivanti dall’inadempimento in euro 28.500,00. Ha quindi concluso come in intestazione.

2. – Si è tempestivamente costituito l’opposto Bianchini Infissi per resistere alle avverse domande, rappresentando che il tenore testuale della proposta del 26 luglio 2018 reca “nuovo contratto di appalto del 26 luglio 2018 (annulla e sostituisce il precedente)” e che pertanto la regolamentazione dei rapporti tra le parti debba essere rinvenuta unicamente in tale sede; nel merito, ha affermato la tardività della avversa denuncia di vizi, argomentato in ordine all’assenza di alcun riconoscimento degli stessi ed all’esecuzione, in ogni caso, di interventi risolutivi di ogni problematica comunque del tutto minore. Ha quindi contestato la domanda di risarcimento del danno, sia nell’an che nel quantum.

3. – Concesso termine per note alla prima udienza del 18 settembre 2019 in ordine alle questioni preliminari, con ordinanza del 27 gennaio 2020, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 18 marzo 2020; rinviata la



celebrazione dell'udienza per l'emergenza sanitaria a norma del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in intestazione all'udienza del 30 settembre 2020, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..

4. – L'eccezione di arbitrato irrituale è fondata e deve essere accolta.

È controverso e dirimente nel caso di specie individuare quale regolamento contrattuale sia efficace tra le parti.

Espone, come detto, l'appaltatore ricorrente per decreto ingiuntivo nella comparsa di costituzione e risposta che con la proposta di commissione del 26 luglio 2018 (prodotta in produzione documentale nel fascicolo dell'opposizione sub n. 8, come sottoscritta da entrambe le parti) quanto in precedenza stipulato dalle parti (e precisamente il contratto di appalto del 5 aprile 2018 (prodotto al n. 2 della produzione documentale dell'opponente) fu annullato e sostituito, così che tra le parti prese vigenza, in ragione dell'accettazione della controparte, un contratto di fornitura disciplinato integralmente dalle clausole contenute nella detta proposta del 26 luglio 2018, che non contempla la clausola compromissoria.

L'assunto non convince.

È infatti stato incontestatamente dedotto e provato (quanto alla circostanza di fatto e non alle conseguenze giuridiche) dall'opponente Papa Costruzioni che l'accettazione della proposta è stata corredata da una specificazione, recata appunto dalla mail (del 26 luglio 2018) con la quale l'oblato recapitava lo schema di contratto sottoscritto (cft. documento n. 3 della produzione documentale dell'opponente).

La specificazione recava il seguente tenore testuale: “Tale offerta si intende allegata al contratto di appalto del 5 aprile 2018 del quale rimangono invariate tutte le clausole”.

Tale affermazione di parte, proveniente dall'oblato, deve essere qualificata come accettazione non conforme alla proposta.

Tale conclusione si impone già alla luce del semplice esame della divergenza tra i due schemi contrattuali: il primo, proveniente dal proponente, reca in intestazione la dicitura “annulla e sostituisce” mentre il secondo, recato dall'accettazione dell'oblato, è accompagnato dalla riserva per la quale sarebbero rimaste invariate le clausole del contratto già stipulate. In altri termini, già su un piano di effetti giuridici, è evidente che la proposta del luglio 2018, fatta dalla Bianchini Infissi, mirava alla risoluzione consensuale del contratto che le parti tenevano per già



stipulato, mentre l'accettazione della Papa Costruzioni mirava alla conservazione degli effetti di tale precedente contratto.

Quanto poi alla rilevanza delle specifiche divergenze tra i due contratti, la rilevanza di tali aspetti del regolamento tra le parti si palesa già solo per la sussistenza dell'odierno contenzioso, essendo del tutto non secondaria la compromissione in arbitri delle controversie nascenti dal contratto, come anche di non poco momento la risoluzione consensuale o meno del precedente contratto.

Ebbene, fermo che l'accettazione dell'oblato non era conforme alla proposta, il contratto efficace tra le parti non può essere quello invocato dall'opposto appaltatore, che agisce per il pagamento del corrispettivo affermato spettante, cioè non può essere quello del luglio 2018 atteso che su tale regolamento (risolutivo e sostitutivo) non si è formato l'accordo delle parti (in termini, affermando che, in tema di stipulazione del contratto tra persone lontane, la modifica di elementi della proposta di contratto, specie quando comporti un assetto di interessi sostanzialmente diverso da quello proposto, implica necessità nuova accettazione dell'originario proponente, v. Cass. civ., Sez. VI – 3, ord. 15 maggio 2019, n. 12899).

Ciò che è invece permaneva efficace tra le parti era – a mente dell'art. 1326, c. 5, c.c. secondo il quale una accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta – la nuova proposta, formulata dalla Papa Costruzioni S.r.l., volta alla stipulazione di un contratto che tenendo ferme le clausole del precedente del gennaio 2018, fosse composto anche dell'offerta del luglio 2018.

Tale proposta, a quanto consta anche per non essere contestato tra le parti, è stata eseguita (salvi i profili inerenti i lamentati vizi e le contrapposte difese dell'appaltatore in ordine a tardività della denuncia e rilevanza dell'inadempimento).

Ebbene, è noto che l'accettazione della proposta di un contratto a forma libera può essere manifestata tacitamente, per fatti concludenti, anche mediante la stessa esecuzione del contratto che consente, quindi, al proponente di ritenere accettata la proposta, né potrebbe l'oblato della nuova proposta dapprima manifestare la propria accettazione al contratto eseguendolo e, poi, lamentarne la mancata accettazione.

Essendo quindi efficace il regolamento contrattuale composto anche dalla clausola di compromissione in arbitri, clausola che ha tenore onnicomprensivo richiamando “tutte le controversie derivanti o connesse con il presente contratto (...) saranno deferite ad un collegio arbitrale”, e rilevato che “le parti si danno atto che l'arbitrato ha natura irrituale” (art. 18, ult. comma del contratto di appalto di cui al n. 2 della produzione dell'opponente), rilevato altresì che non è in contestazione che la



domanda di pagamento sia una controversia derivante dal contratto di appalto, trattandosi, infatti, dei relativi compensi affermati spettanti, deve dichiararsi l'improponibilità della domanda.

Deve poi precisarsi che l'esistenza della clausola compromissoria non era ostativa alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo, salva la facoltà dell'intimato di eccepire l'esistenza di suddetta clausola dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenere la revoca del decreto ingiuntivo *“L'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.”* (cfr. Cass. civ. n. 5265/2011; da ultimo, Cass. civ., Sez. Un. Ord. n. 21550 del 18 settembre 2017).

E ancora, trattandosi, nel caso, di arbitrato irrituale, la relativa eccezione costituirebbe un'eccezione propria ed in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito (cfr. tra le tante, sul punto, Cass. civ. 21 novembre 2006, n. 24681; 19 maggio 2006, n. 11857; ordinanza 27 maggio 2005, n. 11315, per cui "il patto compromissorio, oltre all'effetto di devolvere agli arbitri la soluzione della controversia, producendo l'effetto, parallelo, di privare l'autorità giudiziaria del potere di pronunciarsi su di essa, non attiene né al riparto della giurisdizione fra organi giudiziari, né al riparto, fra di essi, della competenza").

In conclusione, l'opposizione deve essere accolta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la domanda del ricorrente per decreto ingiuntivo dichiarata improponibile.

5. – Avendo l'opposto resistito in ordine all'eccezione inerente la sussistenza di clausola compromissoria, le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla luce del valore della causa (pari all'importo portato dall'ingiunzione), dell'attività concretamente prestata con esclusione della fase istruttoria, alla luce del d.m. 55/2014, sussistendo tuttavia gravi e straordinarie ragioni, consistenti nella astratta legittimità del ricorso al procedimento monitorio e nella definizione in rito della controversia, per la compensazione parziale, nella misura della metà.

**P.Q.M.**



Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione monocratica come in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza o eccezione, così definitivamente provvede:

- ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia, il 28 marzo 2019, n. 513;
- DICHIARA improponibile la domanda di pagamento introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo per essere la controversia compromessa in arbitri;
- CONDANNA Bianchini Infissi S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore di Papa Costruzioni S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida nella misura di euro 1.500,00 euro oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Perugia, il 5 ottobre 2020

Il Giudice

dott. Antonio Contini

